



PROTOCOLLO D'INTESA

fra

L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Regionale della Liguria

(di seguito denominata "Direzione Regionale")

rappresentata dal Direttore Regionale, dott.ssa Alberta De Sensi

e

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE (INPS)

Direzione Regionale della Liguria

(di seguito denominato "INPS")

rappresentato dal Direttore Regionale, dott. Fabrizio Ottavi

Premesso che

- le Direzioni Regionali dell'Agencia delle Entrate e dell'INPS hanno già siglato un protocollo d'intesa atto ad effettuare un interscambio di informazioni, anche mediante l'accesso reciproco alle rispettive banche dati;
- l'INPS, nello svolgimento della sua attività istituzionale, ha rappresentato la necessità di accelerare le procedure di liquidazione delle domande di pensione o di ricostituzione del trattamento pensionistico per i cittadini residenti all'estero sprovvisti di codice fiscale;
- l'Agencia delle Entrate, con la Risoluzione n. 91/E del 19 settembre 2011, ha fornito i chiarimenti in base ai quali l'INPS, per dare seguito ai propri adempimenti, può richiedere l'attribuzione del codice fiscale ad un ufficio dell'Agencia delle Entrate, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;

si conviene quanto segue:

l'attribuzione e la variazione dei codici fiscali, in particolare dei residenti all'estero che abbiano maturato il diritto a prestazioni da parte dell'INPS avviene con interscambio di documenti informatici tra le

Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate e le strutture Territoriali dell’INPS utilizzando la Posta Elettronica Certificata i cui indirizzi sono specificati nell’Allegato 1.

Modalità operative

1. L’INPS dopo aver rilevato, nella propria procedura di “liquidazione pensioni”, un cittadino residente all’estero privo di codice fiscale, verifica in Siatel - Punto Fisco che il soggetto non sia già titolare di un codice fiscale e, in caso negativo, compila la richiesta di attribuzione fornendo i dati anagrafici completi dei titolari della pensione.
 2. L’INPS utilizzerà per le richieste dei codici fiscali un modulo cumulativo (Allegato 2) indicando, per ciascun soggetto, i dati anagrafici completi, il suo domicilio fiscale e i dati relativi alla residenza estera.
 3. La richiesta di attribuzione/variazione, completa della dichiarazione attestante la corrispondenza dei dati indicati nella domanda con quelli desunti dagli atti in possesso dell’Istituto e sottoscritta dal Responsabile dell’ufficio, deve essere inoltrata all’Agenzia tramite Posta Elettronica Certificata.
 4. L’Ufficio dell’Agenzia, che riceve via PEC la richiesta cumulativa, acquisisce agli atti tutta la documentazione prodotta dall’INPS ed esegue preventivamente le ricerche dei soggetti negli archivi dell’Anagrafe Tributaria (anche per dati anagrafici parziali) per verificare che questi non siano già titolari di un codice fiscale attribuito sulla base di dati anagrafici difformi da quelli indicati dall’INPS. Qualora la domanda riguardi un cittadino per il quale non è possibile determinare il domicilio fiscale, così come disposto dall’art. 58 del D.P.R. 600/1973, tale dato può essere omissivo. L’Ufficio dell’Agenzia può attribuire il codice fiscale senza acquisire il domicilio fiscale ma deve obbligatoriamente acquisire tutte le informazioni relative alla residenza estera.
 5. L’Ufficio dell’Agenzia attribuisce i Codici Fiscali e trasmette i relativi Certificati all’indirizzo PEC dell’INPS entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
 6. L’INPS, oltre a comunicare al cittadino il codice fiscale attribuito, comunicherà all’Agenzia delle Entrate eventuali successive variazioni di dati anagrafici e la cessazione dell’erogazione della prestazione pensionistica per decesso dei soggetti interessati.
- le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e di quanto previsto dall’art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

rubricato "Trasmissione e documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni";

- le Direzioni Regionali dell'Agazia delle Entrate e dell'INPS si scambieranno gli indirizzi delle caselle di Posta Elettronica Certificata relative alle rispettive strutture interessate a tale servizio;
- per il coordinamento regionale di eventuali problematiche relative all'attività in questione si dovrà far riferimento, rispettivamente, all'Ufficio Gestione Tributi della Direzione Regionale dell'Agazia delle Entrate per la Liguria e all'Area Manageriale Pensioni della Direzione Regionale Liguria dell'INPS negli appositi funzionari che le parti si impegnano a nominare contestualmente alla firma del presente protocollo d'intesa.

Il presente protocollo d'intesa ha validità annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione e si intende, fin da ora, tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga diverso accordo tra le parti.

Genova, 18 dicembre 2012

Agazia delle Entrate
Direzione Regionale della Liguria

Il Direttore Regionale
Alberta De Sensi

INPS
Direzione Regionale della Liguria

Il Direttore Regionale
Fabrizio Ottavi